



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2533

Seduta del 17/06/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con gli Assessori Claudia Maria Terzi, Massimo Sertori, Gianluca Comazzi e Franco Lucente

Oggetto

PROMOZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA "FILI - CADORNA" IN COMUNE DI MILANO - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI TERZI, SERTORI, COMAZZI E LUCENTE) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale

Pier Attilio Superti

I Direttori Generali

Carmine D'Angelo Alessandro Nardo Roberto Laffi Silvio Landonio

Il Direttore di Funzione Specialistica Francesco Foti

Il Dirigente

Alessandro Caviglia

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;
- la L.R. 29 novembre 2019, n. 19 ed in particolare l'art. 7 che disciplina gli Accordi di Programma di interesse regionale;
- il R.R. 22 dicembre 2020, n. 6 "Attuazione dell'art. 13, comma 1, della LR 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale";
- l'art. 28 sexies della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- la DCR XII/42 del 20/6/2023 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS);
- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" ed in particolare l'art. 4 relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani e programmi;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale";

PREMESSO CHE:

- FNM S.p.A. attraverso la società controllata Ferrovienord S.p.A., è concessionaria delle infrastrutture e dell'asse ferroviario regionale in forza di atto di convenzione con Regione Lombardia;
- l'oggetto della concessione ricomprende tra l'altro la realizzazione, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria compresi gli apparati di segnalamento, il potenziamento e l'ammodernamento della rete ferroviaria, la regolazione della circolazione, nonché l'incremento dell'attrattività per acquisire nuova utenza, la realizzazione di nuovi tratti, l'ammodernamento e l'accessibilità delle stazioni, la riqualificazione delle stazioni esistenti, "la valorizzazione del patrimonio anche storico della ferrovia e ogni altro compito attribuito e regolamentato al gestore dell'infrastruttura ferroviaria mediante il Contratto di Programma investimenti, il Contratto di Servizio o altro provvedimento amministrativo";

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- il progetto FILI nel suo complesso rappresenta uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana ed extraurbana in Europa e prevede un imponente disegno di riqualificazione dei principali centri di connessione di Ferrovienord S.p.A.;
- tale progetto si accompagna a interventi di ricucitura urbana con l'adozione di soluzioni all'avanguardia nel disegno architettonico e nella sostenibilità ambientale lungo l'asse Milano-Malpensa, e prevede una intera arteria di nuovi scenari urbani verdi, moderni e ad alta vivibilità, con elementi di evoluzione tecnologica e biotecnologica delle stazioni di Milano Cadorna, Milano Bovisio, Saronno e Busto Arsizio e delle aree ad esse adiacenti, con un intervento di oltre 188.000 metri quadrati e che arriverà a coinvolgere progetti per un totale di 2 milioni di metri quadrati all'interno della Lombardia, ivi compresa la piantumazione di migliaia di alberi e la creazione di una superstrada ciclabile di 54 km fra la stazione di Milano Cadorna e l'aeroporto di Malpensa;
- presso la stazione Milano Cadorna, il progetto FILI:
 - prevede la realizzazione della copertura dei binari, un ampliamento del Parco Sempione e una Foresta Sintetica per la sperimentazione di tecnologie innovative per migliorare la qualità dell'aria, come meglio specificato nella Relazione Illustrativa di cui all'All. 1 parte integrante e sostanziale della presente delibera;
 - costituisce un progetto unico, che presenta valori di inclusività urbana e sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile ONU e con gli obiettivi del PRSS di Regione Lombardia;

CONSIDERATO CHE:

- in data 22 luglio 2022 Ferrovienord S.p.A. ha ricevuto da un promotore privato una proposta progettuale di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. – avente ad oggetto la realizzazione e gestione (per un periodo di 10 anni) della copertura dei binari ferroviari della stazione di Milano Cadorna, sino al ponte di Via Mario Pagano, attraverso la realizzazione di una piastra di circa 53.000 mq di cui circa 33.000 mq destinati a parco urbano in ampliamento, prosecuzione e integrazione con il Parco Sempione e all'attuazione di tecnologie in grado di conseguire un significativo miglioramento della qualità dell'aria (Fabbrica dell'Ossigeno) – cd. "Piastra";
- tale proposta prevede che la parte residua della Piastra sia concessa, una volta realizzata, in diritto di superficie al Proponente, ai sensi dell'art. 3 del

-
- D.L. 4 marzo 1989, n. 77, con possibilità per quest'ultimo di procedere ad uno sviluppo urbanistico mediante la realizzazione di volumetrie e funzioni private e pubbliche, al fine di garantire la sostenibilità economica della Proposta;
- Ferrovienord S.p.A. ha trasmesso in data 24 febbraio 2023 (ns prot. A12023.0116076) e 6 settembre 2023 a Regione Lombardia (ns prot. A1.2023.0420343) la proposta ricevuta, richiedendo la promozione di un Accordo di Programma, con adesione del Comune di Milano, finalizzato alla prosecuzione del procedimento previsto dall'art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., previa convocazione della Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
 - al fine di avviare una valutazione di fattibilità dell'intervento presentato da Ferrovienord S.p.A., nonché esplorare gli elementi di interesse pubblico e di interesse regionale, Regione Lombardia ha avviato un confronto con le istituzioni coinvolte (Comune di Milano, Ferrovienord S.p.A. e FNM S.p.A.), nell'ambito della Conferenza dei Rappresentanti (ex art. 34 comma 3 D.Lgs. 267/2000);
 - la proposta di intervento, dopo la valutazione di fattibilità del concedente e l'inserimento negli strumenti di programmazione, verrà posto a base di gara secondo il libro IV del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

PRESO ATTO CHE:

- in data 13/10/2023 la Conferenza dei Rappresentanti ha evidenziato la necessità, prima di poter compiutamente valutare l'interesse istituzionale all'iniziativa, di acquisire e approfondire alcuni aspetti di carattere tecnico e giuridico, attinenti fra gli altri, i seguenti temi:
 - la funzionalità dell'area all'infrastruttura ferroviaria, sulla quale andrà realizzata la piastra e l'eventuale cessione del diritto di superficie da valutare rispetto al contributo economico, all'esercizio del servizio ferroviario e al valore dell'area una volta rientrata in piena disponibilità di Regione;
 - la verifica della permanenza nella disponibilità di Ferrovienord S.p.A. dell'area sulla quale dovrà essere realizzata la piastra anche alla scadenza della concessione, perché non funzionale all'infrastruttura;
 - la verifica della sussistenza delle condizioni volte alla costituzione ex lege del diritto di superficie sulla piastra a favore del realizzatore, sebbene la stessa sia in parte oggetto di finanziamento pubblico;
 - l'inquadramento del finanziamento pubblico nel regime degli Aiuti di Stato e i conseguenti passaggi;

-
- la potenzialità edificatoria ipotizzata in relazione alla normativa urbanistica del Comune di Milano e la conseguente sostenibilità finanziaria del programma di interventi, in variante agli strumenti urbanistici vigenti, nonché la correlata Valutazione Ambientale Strategica;
 - la Conferenza dei Rappresentanti, nella medesima seduta, ha determinato la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico che ha successivamente sviluppato e approfondito tutti gli elementi utili alla valutazione complessiva dell'iniziativa;

VISTO che la Conferenza dei Rappresentanti con successiva seduta del 05/04/2024 ha preso atto degli esiti del gruppo di lavoro, in particolare con riguardo alla necessità di:

- completare, attraverso un atto ricognitorio, l'identificazione della proprietà delle aree tenuto conto del fatto che l'intervento contempla la realizzazione di una piastra destinata a parco e di nuovi edifici al di sopra di essa;
- definire l'assetto proprietario della piastra destinata a parco e dei nuovi edifici;
- garantire il servizio ferroviario per l'intera durata dei lavori di realizzazione del progetto in modo da non avere nessun impatto sull'esercizio ferroviario;
- approfondire puntualmente gli elementi di interesse pubblico, regionale e comunale, con particolare riferimento, alla quantificazione della diminuzione dell'inquinamento acustico, al miglioramento della qualità d'aria, alla previsione di un sistema di interscambio, nonché alle ricadute positive in termini di incremento degli spazi pubblici fruibili, in particolare all'estensione del Parco Sempione, e al miglioramento delle connessioni in termini di pedonalità, ciclabilità e mobilità sostenibile, definendo in particolare:
 - le caratteristiche tecnico-funzionali della c.d. Fabbrica dell'Ossigeno, quale strumento di sperimentazione di purificazione dell'aria in una zona con elevati livelli di traffico veicolare;
 - la riduzione delle emissioni inquinanti/climalteranti nella zona, che sarà anche garantita dalla realizzazione dei nuovi impianti di climatizzazione della stazione mediante l'utilizzo di pompe di calore e di fonti energetiche rinnovabili;
 - la progettualità dell'ampliamento della superficie del Parco Sempione, attraverso la realizzazione di percorsi di fruizione e di collegamento ciclo-pedonali, oltre alla previsione di nuove

piantumazioni, che consente la realizzazione di ulteriori obiettivi relativi alla pianificazione verde nella Città di Milano, nonché del PRSS, riguardanti la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia della biodiversità oltre alla promozione della progettazione integrata delle infrastrutture verdi negli ambiti urbani;

- il miglioramento dell'intermodalità attraverso l'ottimizzazione dell'interconnessione tra la ferrovia e le altre modalità di trasporto, oltre alla razionalizzazione della circolazione stradale, prevedendo nuove modalità di accesso alla stazione ferroviaria e migliorando le connessioni tra i diversi sistemi;
 - la definizione di una proposta planivolumetrica con la presenza di architetture di impatto controllato ma con valenza iconica e di "porta metropolitana" in corrispondenza dell'attuale stazione;
- richiedere ulteriori approfondimenti in merito al progetto, nell'ambito dell'ampia discrezionalità amministrativa riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale alla fase preliminare delle procedure di PPP al fine della valutazione dell'interesse pubblico alla realizzazione della proposta (vd. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 13/2/2024, n. 1443);
 - definire le modalità di intervento, che, previa promozione di un accordo di programma, dovranno comprendere l'individuazione dei contenuti e dei procedimenti urbanistici (e delle necessarie procedure di valutazione ambientale, strategica e di impatto) sui quali verificare la proposta di intervento di rigenerazione urbana, approfondendo la coerenza e la compatibilità con i vincoli ex D.Lgs. 42/2004 presenti;

RICHIAMATI:

- il verbale della seduta della Conferenza dei Rappresentanti del 13 ottobre 2023 e da cui, fermo restando quanto sopra precisato, è emersa una preliminare valutazione di interesse istituzionale degli Enti partecipanti al progetto proposto;
- il verbale della seduta della Conferenza dei Rappresentanti del 5 aprile 2024 che, preso atto degli approfondimenti svolti dal gruppo di lavoro, fermo restando quanto sopra precisato, ha condiviso la necessità di disporre di uno specifico approfondimento progettuale;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti

-
- sostenibili "Regolamento Tassonomia" e, in particolare, l'articolo 17 il quale stabilisce che "[...] tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, [...] tale attività economica arreca un danno significativo: a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l'attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; b) all'adattamento ai cambiamenti climatici, se l'attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi [...];
- il Regolamento delegato (UE) 2023/2485 della Commissione del 27 giugno 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
 - la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 373/01) Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima e la disciplina del principio del climate proofing volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050;
 - la sezione II dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 che prevede all'articolo 6, comma 7, lett. e) che il progetto di fattibilità tecnico-economica sia corredato anche da una relazione di sostenibilità dell'opera la quale deve tenere conto tra l'altro della "verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito dei regolamenti (UE) 2020/852 [...], tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera: 1) mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) adattamento ai cambiamenti climatici; 3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; 4) transizione verso un'economia circolare; 5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento; 6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

RITENUTO che i principi derivanti dalla Tassonomia EU di "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento sulla Tassonomia debbano trovare applicazione in fase di progettazione dell'intervento in modo da garantire un livello adeguato di resilienza della infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita mediante la

valutazione della vulnerabilità climatica e del livello di rischio ad essa associato;

PRESO ATTO che la Struttura Programmazione Negoziata, viste le considerazioni sopra richiamate svolte dalla Conferenza dei Rappresentanti, ha svolto l'istruttoria tecnica a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art. 3 L.R. n. 19/2019 e dell'art. 3 del R.R. n. 6/2020, ritenendo sussistente l'interesse pubblico regionale;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra riportate, di riconoscere l'interesse regionale alla promozione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/2019, l'Accordo di Programma per la realizzazione del progetto di rigenerazione urbana "FILI – Cadorna" in Comune di Milano, avviando così un percorso condiviso tra gli Enti interessati per coordinare le necessarie procedure amministrative ed individuare i tempi, i finanziamenti ed ogni altro elemento necessario alla definizione dell'Accordo ai fini della successiva sottoscrizione del medesimo;

PRESO ATTO che:

- Ferrovienord S.p.A. in data 9 maggio 2024 (ns prot. A1.2024.0282112) ha integrato la documentazione prodotta;
- Regione Lombardia e Comune di Milano, a seguito di specifica istruttoria, hanno valutato tale documentazione;
- in data 20 maggio 2024 (ns prot. A1.2024.0308986), Regione Lombardia ha formalmente richiesto al Comune di Milano e a FNM S.p.A. di formalizzare il proprio interesse alla promozione di un Accordo di programma;
- FNM S.p.A. con nota del 28 maggio 2024 (ns prot. A1.2024.0323598 del 29/05/2024) ha confermato l'interesse istituzionale e la volontà di aderire all'Accordo di Programma;
- il Comune di Milano, con nota del 3 giugno 2024 (ns. prot. A1.2024.0332372) ha manifestato la volontà di aderire alla proposta di accordo di programma da promuovere a cura di Regione Lombardia ai sensi della L.R. 19/2019;

CONSIDERATO CHE:

- Ferrovienord S.p.A., sin dalla sopra richiamata nota del 24/02/2023, ha specificato che la proposta è stata oggetto di un'ampia e approfondita attività istruttoria preliminare interna da parte di un gruppo di lavoro multidisciplinare finalizzata a vagliarne i profili giuridici, tecnico-progettuali, economico-finanziari all'interno del perimetro di competenza della Società e di FNM S.p.A., anche mediante l'attivazione di specifiche

richieste di approfondimento e chiarimento sui contenuti della proposta nonché di integrazioni documentali;

- in esito a tale attività istruttoria con deliberazione consiliare del 22 dicembre 2022 Ferrovienord S.p.A. ha dichiarato per quanto di propria competenza la fattibilità della proposta in termini di rilevanza e compatibilità dell'intervento rispetto ai fini istituzionali di gestione e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, demandando l'approvazione finale di fattibilità in relazione alla sostenibilità tecnica, economico-finanziaria e urbanistico-progettuale all'espressione di un giudizio valutativo condiviso e congiunto tra tutti i soggetti coinvolti pubblici e privati nell'ambito di un Accordo di Programma che consenta un esame complessivo dell'intervento;
- il Comune di Milano, nella sopra richiamata nota del 03/06/2024, ha ritenuto la proposta rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione Comunale in quanto "occasione per la Città di Milano di sanare una frattura urbana dovuta all'attraversamento dei binari ferroviari che si estendono fin nel cuore storico della città, mediante la copertura degli stessi e l'espansione dell'area verde di Parco Sempione, polmone verde cittadino, andando a ricucire una porzione significativa del tessuto urbano consolidato e a migliorare il sistema di intermodalità del traffico ferroviario, metropolitano e veicolare anche mediante la riqualificazione di Piazzale Cadorna";
- nella medesima nota da ultimo citata il Comune di Milano, vista la complessità della proposta sia in termini procedurali sia da un punto di vista contenutistico, con particolare riferimento ai profili di variante urbanistica al vigente P.G.T., raccomanda fin d'ora che le tematiche già rappresentate in sede di Conferenza dei Rappresentanti vengano opportunamente approfondite in sede di definizione dell'ipotesi di accordo;

CONSIDERATO PERTANTO che:

- come rilevato sia dalla proponente, sia dal Comune di Milano, nonché dalla Conferenza dei Rappresentanti, la proposta presenta un elevato grado di complessità sotto il profilo procedurale, pianificatorio e finanziario, tale da necessitare specifiche analisi e approfondimenti da condurre in ambito istituzionale collegiale nell'alveo di un procedimento formale così da garantire completezza e trasparenza della negoziazione;
- il procedimento idoneo è stato identificato dagli enti competenti nell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 7 della legge regionale

19/2019, che consente un coordinamento interistituzionale per il raggiungimento di obiettivi condivisi che attengono a diversi Enti, competenze e finalità istituzionali, e che garantisce momenti di confronto strategico e tecnico tra promozione e sottoscrizione dell'accordo volti a definirne gli elementi in modo collegiale e coordinato nell'ambito degli organismi normativamente previsti a supporto della definizione dell'Accordo di programma ossia nell'ambito del Comitato per l'accordo e della Segreteria Tecnica;

VISTA la perimetrazione del compendio da assoggettare ad Accordo di Programma come da planimetria di cui all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente delibera;

CONSIDERATO che il compendio da assoggettare ad Accordo di programma è suddiviso in tre ambiti così come riportato nella planimetria di cui sopra e specificamente:

- Ambito 1: dalla stazione di Cadorna fino a via Mario Pagano - area oggetto di variante alla strumentazione urbanistica vigente in Comune di Milano-;
- Ambito 2: da via Mario Pagano a Largo Domodossola;
- Ambito 3: area di Piazzale Cadorna;

PRESO ATTO che i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia (Promotore);
- Comune di Milano;
- Ferrovienord S.p.A.;
- FNM S.p.A.;

RITENUTO opportuno, vista la complessità dell'intervento, come sopra descritta, individuare le seguenti tematiche che da approfondire in sede di comitato per l'accordo e segreteria tecnica:

- la necessità di perfezionare con un atto ricognitorio, l'assetto proprietario delle aree, così da definire la corretta attribuzione delle potenzialità edificatorie, anche con riferimento alla distribuzione dei diritti reali alla scadenza della concessione dell'infrastruttura ferroviaria;
- la definizione di una progettualità di massima in ordine agli interventi proposti per il miglioramento delle funzioni di interscambio, che consideri anche la riorganizzazione del piazzale antistante la stazione, in modo da

comprendere come questo intervento di rigenerazione possa determinare un riassetto urbano tale da garantire il miglioramento dell'intermodalità e dei percorsi ciclopedonali, tenuto altresì conto delle possibili interconnessioni con il Parco Sempione di cui si prevede l'ampliamento;

- le caratteristiche costruttive delle strutture costituenti la piastra in modo da identificarle e separarle ab origine, così da distinguere i costi realizzativi e manutentivi;
- l'analisi e gli effetti in termini di contenimento dell'inquinamento acustico da fonte viaria e ferroviaria;
- le caratteristiche tecnico-funzionali della cd. Fabbrica dell'Ossigeno;
- la riorganizzazione della stazione di Cadorna con verifica delle misure da garantire affinché il progetto possa assicurare una migliore funzionalità e fruibilità degli spazi a fronte degli impatti che la nuova copertura potrà determinare in particolare in termini strutturali e di illuminazione;
- la necessità di prevedere l'adeguamento progettuale delle banchine ferroviarie (a standard di 250 metri) al fine di rendere completamente interoperabile il sistema di Cadorna nell'ambito nazionale;
- la necessità di mantenere le zone di ricovero "Parco Est" e "Parco Ovest" della stazione di Cadorna, nonché l'installazione presso le stesse di sistemi per lo scarico dei reflui e il rifornimento idrico;
- la necessità che i lavori per la realizzazione del progetto avvengano senza alcun impatto sull'esercizio del servizio ferroviario, che dovrà essere garantito, senza limitazioni nelle ore diurne, per tutta la durata del cantiere;
- la possibilità che il progetto possa valutare la sperimentazione di soluzioni innovative in grado di rendere accessibile il nodo di interscambio di Cadorna ad una pluralità di sistemi di trasporto anche innovativi;
- il miglioramento dell'interconnessione tra sistema metropolitano (MM) e ferroviario e la riorganizzazione degli spazi di Piazzale Cadorna al fine di incrementarne le potenzialità di interscambio e le condizioni di sicurezza, obiettivi inseriti nel Contratto di Programma tra Regione Lombardia e Ferrovienord S.p.A., anche al fine di accertare il conseguimento finalità di pubblica utilità proporzionali all'investimento pubblico prospettato;
- la definizione della proposta planivolumetrica in relazione alla variante urbanistica, con valutazione dei parametri urbanistico/edilizi e delle destinazioni d'uso, oltre all'individuazione di servizi pubblici/standard/dotazioni territoriali con riferimento anche ai valori storico-morfologici del tessuto urbano esistente, in modo da garantire un adeguato e armonico inserimento delle opere, anche in termini di

-
- qualificazione ambientale e percettiva;
- la predisposizione, a corredo della proposta planivolumetrica, di uno studio paesaggistico esteso al contesto urbano di riferimento finalizzato ad evidenziare l'adeguato ed armonico inserimento degli interventi in progetto (piastra, nuovi volumi, ampliamento parco e relative connessioni), anche in termini di qualificazione ambientale e percettiva, nel rispetto del valore estetico e tradizionale dell'area tutelata ai sensi del Decreto Ministeriale 01/06/1963 "Zona del Foro Bonaparte, Castello Sforzesco, Parco e Arena che costituisce un quadro naturale di particolare importanza storico-architettonica visibile da vari punti del centro urbano";
 - il carattere unitario della proposta, volta a definire una reale integrazione della progettualità fra brani di città ad oggi artificialmente separati, rispondendo alla necessità di risolvere fratture in un contesto urbano consolidato, garantendo, oltre che la permeabilità generalizzata, anche una qualità urbana e tipologica tale da non introdurre elementi di discontinuità, costituendo una occasione di "ricucitura urbana";
 - l'applicazione in fase di progettazione dell'intervento dei principi derivanti dalla Tassonomia EU di cui ai Reg. (UE) 2020/852 così come richiamati dagli articoli 6, co. 7, lett. e) e 11 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 di "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del citato Regolamento, in modo da garantire un livello adeguato di resilienza della infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita mediante la valutazione della vulnerabilità climatica e del livello di rischio ad essa associato;

RICHIAMATA la necessità, prima di pervenire alla sottoscrizione dell'Accordo, della piena e completa definizione degli elementi sopra individuati al fine di definire compiutamente l'interesse pubblico regionale già preliminarmente esplorato;

DATO ATTO inoltre che

- il valore stimato dell'investimento legato alla copertura della Stazione ferroviaria Cadorna (ambito di intervento n. 1) viene indicato in un importo complessivo pari ad Euro 435.278.058,00, attualmente al netto di stime del costo degli interventi di prolungamento verso Domodossola e di sistemazione della piazza;
- la remunerazione di tale investimento può poggiare su:
 - il ricorso ad un Partenariato pubblico privato ai sensi del D.Lgs. 36/2023 che contempli una quota di contribuzione pubblica di cui euro 150 milioni come finanziamento massimo a fondo perduto di Regione

Lombardia a valere sui fondi FSC 2021-2027;

- lo sfruttamento del diritto di superficie ex art. 952 c.c. che sarà costituito dalla parte della Piastra non destinata ad uso pubblico e dei diritti edificatori che verranno riconosciuti dal Comune di Milano, con la facoltà di realizzare nell'area complessivamente interessata dall'intervento, edifici a destinazione residenziale/commerciale/terziario;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124 convertito con L. 13 novembre 2023, n. 162 stabilisce che, sulla base degli accordi sottoscritti, con delibera del CIPESS si provvede all'assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 in favore di ciascuna Regione o Provincia Autonoma e che a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione, nonché per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione;
- la Comunicazione del Presidente alla Giunta nella seduta del 4 marzo 2024 avente ad oggetto "Accordo per lo Sviluppo e la Coesione: risorse per il cofinanziamento del PR FESR 2021-2027", nelle more dell'approvazione dell'Accordo da parte del CIPESS e della successiva registrazione, al fine di proseguire nell'attuazione del PR FESR 2021-2027 con l'avvio di nuove misure, prevede la possibilità di procedere con l'approvazione delle nuove misure prevedendo una clausola di salvaguardia negli atti relativi all'istituzione delle stesse;
- l'assunzione delle relative obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte del dirigente competente è subordinata all'assegnazione delle risorse previste nell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione sottoscritto il 7 dicembre 2023, che avverrà ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e) ed f) L. n. 178/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 1 del D.L. 124/2023 (decreto-legge Sud), nonché alla conseguente copertura finanziaria che verrà disposta a valere sul PR FESR 2021-2027 con apposita D.G.R.;

PRESO ATTO che l'assegnazione della contribuzione regionale di cui sopra sarà in ogni caso subordinata:

-
- alla valutazione dell'intervento alla luce del disposto di cui al D.L. 77/89, convertito in Legge n. 160/89, e della conseguente possibile attribuzione del diritto di superficie;
 - alle valutazioni di coerenza al regime degli Aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che saranno compiute preliminarmente alla sottoscrizione dell'Accordo di programma e demandate al successivo atto di Giunta di approvazione del testo di Accordo, attinenti alla sussistenza dei presupposti e condizioni di applicazione del regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014;
 - al rispetto dei presupposti e delle procedure previste dal libro IV D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i., tra cui la procedura di gara da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

PRESO ATTO che l'intervento trova riscontro nei seguenti obiettivi declinati dal Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile vigente, approvato con DCR XII/42 del 20/6/2023:

- Pilastro 1 Lombardia connessa, Ambito strategico 1.1 Reti di mobilità: infrastrutture servizi e connessioni, Obiettivo Strategico 1.1.1. "Potenziare e riqualificare la rete ferroviaria per una Lombardia accessibile e connessa" e Obiettivo Strategico 1.1.5. "Sostenere e potenziare la mobilità green e dolce";
- il Pilastro 2 "Lombardia al servizio dei cittadini" nell'ambito 2.1. Rigenerazione urbana, qualità dell'abitare e accesso ai servizi pubblici e l'obiettivo strategico 2.1.4 "Promuovere la rigenerazione urbana e l'housing sociale";
- il Pilastro 5 "Lombardia green" nell'ambito dell'obiettivo 5.1. "Transizione ecologica" e l'obiettivo strategico 5.1.5. "Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni", nonché nell'ambito 5.3. "Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità della vita dei cittadini" e obiettivo strategico 5.3.1. "Ridurre il consumo di suolo e promuovere la rigenerazione territoriale";
- Pilastro 7 Lombardia Ente di Governo, Ambito Strategico 7.3 Programmazione, Obiettivo Strategico 7.3.1 Promuovere lo sviluppo territoriale anche tramite gli strumenti della programmazione negoziata;

ACCERTATO che:

- il compendio di intervento ricade in Comune di Milano e che la

trasformazione in oggetto costituirà variante allo strumento urbanistico vigente per il solo ambito 1, con conseguente necessità di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- le categorie d'opera da sottoporre a VIA e Verifica ai sensi della L.R. 5/2010 saranno da valutare, nel corso della definizione dell'Accordo di Programma, anche in considerazione della necessità di approfondire le ipotesi progettuali;

RITENUTO per quanto sopra indicato:

- di riconoscere l'interesse regionale alla promozione e contestualmente promuovere, ai sensi dell'art. 7, della L.R. 29 novembre 2019 n. 19, l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione dell'intervento di rigenerazione urbana FILI – Cadorna in Comune di Milano;
- di dare atto che il costo complessivo della trasformazione sarà determinato durante i lavori per la predisposizione del testo di Accordo di Programma e che nell'ambito di tale procedura sarà ricercata la copertura finanziaria, che terrà conto delle risorse pubbliche già assegnate pari a 150M€, da considerarsi quale contributo pubblico massimo, nell'ambito della programmazione delle risorse FSC 2021 – 2027;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 10, comma 1 L.R. 19/2019, al 31.05.2026 la data di definizione dell'accordo e termine per indicare in dettaglio copertura finanziaria ed annualità di spesa;
- di individuare ai fini del procedimento di VAS le seguenti Autorità:
 - Autorità Procedente – Struttura Programmazione Negoziata dell'Area Programmazione e Relazioni Esterne;
 - Autorità Competente – Unità Organizzativa Urbanistica e VAS della Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi;

ATTESO che, la presente deliberazione verrà:

- pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d);
- Trasmessa in copia al Consiglio Regionale;
- pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

RICHIAMATA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VAGLIATE ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di riconoscere la sussistenza dell'interesse regionale alla promozione e contestualmente promuovere l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione dell'intervento di rigenerazione urbana denominato "FILI – Cadorna" in Comune di Milano, meglio descritto nella Relazione Illustrativa all'Allegato 1 e il cui perimetro è individuato nell'Allegato 2, entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della complessità sia sotto il profilo procedurale che pianificatorio, nonché finanziario, della trasformazione oggetto dell'accordo di programma e di dare mandato al Comitato per l'accordo, così come definito agli artt. 21 e 23 del R.R. 6/2020, nonché alla Segreteria tecnica da esso nominata, di perfezionare tutti gli elementi conoscitivi previsti dall'art. 25 del Regolamento stesso, oltre a quanto espressamente indicato all'art. 26, secondo gli indirizzi tematici meglio specificati nelle premesse della presente delibera e di dare mandato a tali organismi di dare specifiche indicazioni in merito alle integrazioni progettuali per le successive fasi di gara ai sensi del codice dei contratti anche sotto il profilo dell'assetto proprietario ed in particolare del conferimento del diritto di superficie ai sensi del D.L. 77/1989, anche con riferimento all'interesse pubblico regionale;
3. di dare atto che l'obiettivo generale dell'Accordo di Programma è la realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana che si estende dal piazzale antistante la stazione di Cadorna sino alla via Domodossola, contribuendo alla copertura dei binari e alla riqualificazione della Stazione ferroviaria con il potenziamento del nodo di interscambio con il TPL;
4. di individuare quali soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma:
 - Regione Lombardia (Promotore);
 - Comune di Milano;
 - Ferrovienord S.p.A.;
 - FNM S.p.A.;

-
5. di stabilire, ai sensi dell'art.10 comma 1 LR 19/2019, entro il 31 maggio 2026 la data di definizione dell'accordo e termine per indicare in dettaglio copertura finanziaria ed annualità di spesa;
 6. di dare atto che il costo complessivo della trasformazione sarà determinato con attendibilità durante i lavori per addivenire al testo di Accordo di Programma e che nell'ambito di tale procedura sarà ricercata la copertura finanziaria;
 7. di stabilire che la definizione della copertura finanziaria dell'intervento nel suo complesso, così come precisato al precedente punto 6, terrà conto, fermo restando quanto esposto in premessa in tema di accordo CIPESS, delle risorse pubbliche già assegnate pari a 150M € nell'ambito della programmazione delle risorse FSC 2021 – 2027, da considerarsi quale contributo pubblico massimo, nonché delle valutazioni delle caratteristiche della proposta progettuale in relazione alla attribuzione del diritto di superficie e che pertanto il presente atto non ha riflessi finanziari;
 8. di individuare l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi di quanto esposto in premessa;
 9. di delegare l'Assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Claudia Maria Terzi a presiedere le sedute del Comitato per l'Accordo di cui all'art. 23 del Regolamento Regionale 6/2020;
 10. di demandare alla Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche l'avvio, entro 60 giorni dal presente atto, di un tavolo di lavoro con il Comune di Milano e FNM Spa per addivenire ad un atto ricognitorio per l'esatta identificazione della proprietà delle aree;
 11. di rinviare al successivo atto di Giunta di approvazione del testo di Accordo la valutazione ai sensi della nozione di Aiuti di Stato in riferimento alla assegnazione del contributo pubblico regionale i necessari approfondimenti relativi al Piano Economico-Finanziario da svolgersi entro la Segreteria tecnica;
 12. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale Regionale ai sensi dell'art. 23, comma 1,

lettera d);

13. di disporre la trasmissione del presente Atto al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 7 c. 3 L.R. 19/19;
14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge